



**FRIULI
VENEZIA GIULIA**

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
Piazza Grande 11/A ingresso via Scamozzi 5/B
33057 Palmanova (UD)
Tel. 0432 / 932592
E-mail: segreteria.fvg@lnd.it
PEC: segreteria.lndfvg@pec.it

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

COMUNICATO UFFICIALE N. 05 DEL 30/07/2026

Sommario

CHIUSURA COMITATO REGIONALE	2
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TORNEI E GARE AMICHEVOLI ALL'ESTERO PER SQUADRE DELLA L.N.D.	2
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	2
COMUNICATO UFFICIALE N. 22/A DELLA F.I.G.C.	2
COMUNICATO UFFICIALE N. 23/A DELLA F.I.G.C.	3
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	3
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	3
Consiglio Direttivo	3
ISCRIZIONE AI CAMPIONATI – STAGIONE SPORTIVA 2026/2027	3
ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI STAGIONE SPORTIVA 2025/2026	6
TORNEI AUTORIZZATI	6
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA	7
Consiglio Direttivo	7
PRECLUSIONI CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI – STAGIONE SPORTIVA 2027/2028	7
Segreteria	7
TESSERAMENTO – CIRCOLARE S.G.S.	7
ATTIVITÀ FEMMINILE GIOVANILE	7
RADUNI E PROVINI PER GIOVANI CALCIATORI	7
TORNEI AUTORIZZATI	11
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE	11
Consiglio Direttivo	11
ISCRIZIONE AI TORNEI ESORDIENTI, PULCINI, PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI – STAGIONE SPORTIVA 26/27	11
Segreteria	11
TORNEI AUTORIZZATI	11
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE	12
RISULTATI GARE	12
GIUSTIZIA SPORTIVA	12
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO	12
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	12
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	12
ERRATA CORRIGE	15

CHIUSURA COMITATO REGIONALE

Si comunica che lo scrivente C.R. rimarrà chiuso nelle seguenti giornate:

da Mercoledì 12 agosto 2026

a Lunedì 17 agosto 2026

Per urgenze, le società sono invitate ad inviare una mail ai seguenti indirizzi:

agonistica.fvg@Ind.it

segreteria.fvg@Ind.it

RICHIEDA AUTORIZZAZIONE TORNEI E GARE AMICHEVOLI ALL'ESTERO PER SQUADRE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Si informa la Società affiliate che nella sezione modulistica del sito regionale al link <https://friuliveneziagiulia.Ind.it/modulistica/> sono disponibili i seguenti moduli:

- **Richiesta per la partecipazione a Tornei all'estero;**
- **Richiesta per la partecipazione a gare amichevoli all'estero.**

Le richieste dovranno essere inviate al C.R. Friuli-Venezia Giulia – Ufficio Tornei **ESCLUSIVAMENTE** ai seguenti indirizzi PEC / mail ordinaria:

tornei.Indfvg@pec.it

tornei.fvg@Ind.it

Il C.R. Friuli-Venezia Giulia provvederà, a seguito delle opportune verifiche, all'inoltro alla L.N.D. per quanto di competenza.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/A DELLA F.I.G.C.

Di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 22/A della F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/A

Il Consiglio Federale

- attesa la necessità di provvedere all'elezione di tre componenti il Comitato di Presidenza della FIGC, in rappresentanza rispettivamente delle leghe professionistiche, della Lega Nazionale Dilettanti e delle Componenti tecniche;
- preso atto delle candidature presentate;
- visto l'art. 25 dello Statuto Federale

e l e g g e

Matteo MARANI, Giancarlo ABETE, Umberto CALCAGNO componenti del Comitato di Presidenza.

Di conseguenza il Comitato di Presidenza risulta così composto:

Giovanni MALAGO' (Presidente Federale)

Ezio Maria SIMONELLI (Vice Presidente Vicario)

Matteo MARANI (Componente in rappresentanza delle Leghe Professionistiche)

Giancarlo ABETE (Componente in rappresentanza della Lega Nazionale Dilettanti)

Umberto CALCAGNO (Componente in rappresentanza delle Componenti tecniche)

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/A DELLA F.I.G.C.

Di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 23/A della F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/A

Il Consiglio Federale

- preso atto della proposta del Presidente Federale di nomina del dott. Vito Roberto TISCI, quale Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C. per il corrente quadriennio olimpico;
- visti gli artt. 15 e 27 dello Statuto Federale e l'art. 4 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico;

d e l i b e r a

di nominare il dott. Vito Roberto TISCI Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C..

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Consiglio Direttivo

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI – STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

In ottemperanza a quanto emanato dalla L.N.D. con C.U. n. 1 dd. 01/07/2026, di seguito si riportano le line guida per le iscrizioni ai Campionati della Stagione Sportiva 2026/2027.

CONDIZIONI PER LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI

Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali:

- a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- b) **l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;**
- c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:
 - Tassa associativa alla L.N.D.;
 - Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
 - Assicurazione tesserati;
 - Acconto spese per attività regionale e organizzazione.

TERMINI ISCRIZIONI

Si comunica alle società che l'iscrizione dovrà essere effettuata **entro e non oltre le ore 16.00 dei termini sotto riportati:**

CAMPIONATI 2026/2027	INIZIO ISCRIZIONI	TERMINE ORDINATORIO CHIUSURA ISCRIZIONI	TERMINE PERENTORIO REGOLARIZZAZIONI
JUNIORES PROV.UNDER 19	Lunedì 13 Luglio 2026	Giovedì 20 Agosto 2026	Giovedì 27 Agosto 2026
ALLIEVI UNDER 17 PROV.	Lunedì 13 Luglio 2026	Giovedì 20 Agosto 2026	Giovedì 27 Agosto 2026
ALLIEVI UNDER 16 PROV.	Lunedì 13 Luglio 2026	Giovedì 20 Agosto 2026	Giovedì 27 Agosto 2026
GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.	Lunedì 13 Luglio 2026	Giovedì 20 Agosto 2026	Giovedì 27 Agosto 2026
GIOVANISSIMI UNDER 14	Lunedì 13 Luglio 2026	Giovedì 20 Agosto 2026	Giovedì 27 Agosto 2026
ECCELLENZA FEMMINILE	Lunedì 13 Luglio 2026	Sabato 01 Agosto 2026	Martedì 11 Agosto 2026
FEMMINILE JUNIORES UNDER 19	Lunedì 13 Luglio 2026	Sabato 08 Agosto 2026	Martedì 18 Agosto 2026
CALCIO A CINQUE SERIE C-C1	Lunedì 17 Agosto 2026	Giovedì 03 Settembre 2026	Giovedì 10 Settembre 2026
CALCIO A CINQUE UNDER 21	Lunedì 17 Agosto 2026	Giovedì 03 Settembre 2026	Giovedì 10 Settembre 2026
COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE	Lunedì 17 Agosto 2026	Giovedì 03 Settembre 2026	Giovedì 10 Settembre 2026
AMATORI [*]	Lunedì 17 Agosto 2026	Giovedì 03 Settembre 2026	Giovedì 10 Settembre 2026

[*] **Iscrizioni Campionato Amatori** – le iscrizioni al campionato Amatori dovranno essere effettuate in modalità cartacea. La relativa modulistica sarà pubblicata sui prossimi Comunicato Ufficiale.

Termine di carattere ordinatorio * - relativo alla presentazione della documentazione, tenendo presente che deve essere necessariamente inclusa, a pena di decadenza, la domanda di iscrizione al campionato di competenza, da effettuarsi esclusivamente tramite il portale società online disponibile all'indirizzo www.iscrizioni.lnd.it secondo le modalità previste dalla procedura di dematerializzazione. In proposito, farà fede la data di arrivo ovvero di deposito della suddetta domanda.

Per accedere alla propria pagina web, ogni società dovrà utilizzare i propri codici di accesso.

Per procedere all'iscrizione è necessario seguire i seguenti passaggi:

- Compilazione dei dati societari e dell'organigramma (su anagrafefederale.figc.it),
- Compilazione della domanda di iscrizione con indicazione del campo di gioco e desiderata (dal menu Iscrizioni regionali e provinciali -> richiesta iscrizioni);
- Convalida del Riepilogo costi (dal menu Iscrizioni regionali e provinciali -> Riepilogo costi) cliccando sul tasto Rendi definitivo il documento; a seguito di questa operazione apparirà la dizione Documento convalidato e la domanda di iscrizione ai campionati non sarà più modificabile.

Termine di carattere perentorio ** - Alla data di scadenza del termine ordinatorio, il Comitato procederà alla verifica delle domande pervenute. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all'iscrizione al Campionato di competenza saranno informate via mail ordinaria e PEC dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di integrare le carenze documentali e di carattere economico entro e non oltre il termine perentorio, provvedendo così a tutti gli adempimenti previsti secondo le prescrizioni di cui all'art. 31 comma 2 del Regolamento LND.

La trasmissione per via telematica della documentazione diversa da quella che costituisce condizione inderogabile per l'iscrizione ai campionati ai sensi dell'art. 31 del Regolamento di Lega deve avvenire entro un lasso di tempo non superiore a 10 giorni successivi alla scadenza del termine perentorio.

IMPORTI ISCRIZIONI – STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Campionato	Tassa Associativa alla L.N.D.	Diritti d'iscrizione	Acconto spese di gestione
CALCIO 5 SERIE C-C1	€. 300,00.-	€. 1.000,00.-	€. 600,00.-
COPPA ITALIA C5	//	€. 200,00.-	//
CALCIO A 5 UNDER 21	//	€. 275,00.-	€. 250,00.-
COPPA ITALIA ECC - PROMO	//	€. 200,00.-	//
COPPA REGIONE 1^–2^–3^ CAT.	//	€. 200,00.-	//
JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE	//	€. 610,00.-	€. 200,00.-
JUNIORES PROV. SOC. PURA	€. 300,00.-	€. 610,00.-	€. 600,00.-
ECCELLENZA FEMMINILE	€. 300,00.-	€. 750,00.-	€. 800,00.-
FEMMINILE JUNIORES UNDER 19	//	€. 275,00.-	€. 350,00.-
AMATORI	€. 300,00.-	€. 350,00.-	€. 350,00.-

(*): Come da C.U.1 della L.N.D. si comunica che le disposizioni concernenti la copertura assicurativa di calciatori e calciatrici, di giocatori e giocatrici e degli allenatori delle Società della L.N.D., nonché dei Dirigenti delle medesime Società, relativamente alla Stagione Sportiva 2026/2027, saranno rese note con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

(**): Per quanto riguarda le **Società nuove affiliate** e le **Società Juniores Provinciale "Pura"** gli importi relativi all'**acconto assicurazione calciatori** saranno i seguenti:

Calcio a 11	€. 780,00
Juniores "Pura"	€. 590,00

IMPORTI ISCRIZIONI CAMPIONATI SETTORE GIOVANILE – STAGIONE SPORTIVA 2026/2027:

Per quanto attiene gli importi relativi alle iscrizioni dei Campionati del Settore Giovanile, si rimane in attesa del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. inerente agli Oneri Finanziari – Stagione Sportiva 2026/2027.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

SI RICORDA CHE I PAGAMENTI DEGLI IMPORTI PREVISTI PER LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI, IN UNA UNICA RATA, TRAMITE IL "PORTAFOGLIO ISCRIZIONI"

Le modalità sono le stesse previste per la ricarica del portafoglio tesseramento:

le Società dovranno, prima dell'invio telematico delle iscrizioni, procedere con una richiesta di ricarica del PORTAFOGLIO ISCRIZIONI pari all'importo risultante nel riepilogo costi ed eseguire il versamento a mezzo BONIFICO BANCARIO sulle seguenti coordinate:

c/c intestato a: F.I.G.C. L.N.D. - COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

Piazza Grande 11 A - Ingresso Via Scamozzi 5 B, 33057 Palmanova

c/o CREDIFRIULI – CREDITO COOPERATIVO FRIULI

IT92-X070-8564-0500-0000-0039-806

Alla richiesta di ricarica dovrà essere allegata la copia del bonifico CON L'INDICAZIONE DEL NUMERO DI MATRICOLA DELLA SOCIETÀ.

La Ricarica sarà disponibile soltanto dopo la convalida da parte del Comitato Regionale.

Una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante nel riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento documenti iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo totale e confermare pagamento).

La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

Per eventuali problematiche le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale sono a disposizione per l'ausilio necessario.

ESTRATTI CONTO SOCIETA':

Si informa che gli estratti conto societari saranno disponibili sul sito della Lega Nazionale Dilettanti nell'area riservata alle Società a partire **da sabato 11 luglio 2026**. Gli estratti conto saranno aggiornati alla data del 30 giugno 2026, pertanto eventuali differenze dovranno essere successivamente conguagliate.

CREDITO COOPERATIVO FRIULI:

Il Comitato Regionale informa che, al fine di sostenere le Società negli obblighi di pagamento connessi alle iscrizioni, sussiste la disponibilità del **CREDITO COOPERATIVO FRIULI – CrediFriuli** all'apertura di conti correnti e linee di credito fino alla somma di €5.000,00 **A CONDIZIONI AGEVOLATE**.

Si invitano le Società interessate a contattare il CREDITO COOPERATIVO FRIULI – CrediFriuli al seguente indirizzo mail commerciale@credifriuli.it per tutte le opportune informazioni.

DESIDERATA SOCIETA' – PRECISAZIONE

In considerazione della possibilità da parte delle Società di indicare, all'atto dell'iscrizione on-line, le "desiderata" riguardanti la compilazione del calendario, si ritiene utile precisare quanto segue:

- Le giornate e gli orari di gara saranno fissati dal Comitato Regionale e dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali.
- Le richieste delle Società relativamente alla compilazione dei calendari (contrari a / concomitanti a, ecc.) saranno tenute in considerazione ma **non automaticamente accolte**. Il Comitato si rende disponibile a soddisfare le richieste nei limiti del possibile sempre comunque tenendo in considerazione la regolarità dei Campionati.
- Le richieste dovranno pervenire **entro il termine previsto per le iscrizioni UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE I MODULI DI ISCRIZIONE CHE VANNO FIRMATI ELETTRONICAMENTE e comunque non verranno prese in considerazioni inviate via e-mail dopo il giorno della scadenza del termine PERENTORIO del campionato a cui è riferita la desiderata.**

ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, di cui fa parte integrante, trasmettiamo l'elenco dei calciatori svincolati nella Stagione Sportiva 2026/2027.

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
Memorial Valeriano Vidoni	Dilettanti	Provinciale	26/08/26	//	Tarcentina
1° Memorial Iob Sandro	Dilettanti	Provinciale	21/08/26	//	Magnano in Riviera
4° Memorial F.Valentinuzzi	Dilettanti	Regionale	22/08/26	//	Bisiaca Romana
1° Memorial Noè Leo Tavella	Dilettanti	Regionale	29/08/26	//	Maniago
3° Copa de le Raze	Dilettanti	Provinciale	30/08/26	//	Bisiaca Romana

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

FRIULI VENEZIA GIULIA

Consiglio Direttivo

PRECLUSIONI CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI – STAGIONE SPORTIVA 2027/2028

Si ricorda che il Consiglio Direttivo del C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ha deliberato di precludere all'iscrizione ai Campionati Giovanili Regionali della Stagione Sportiva 2027/2028 le Società che nella corrente Stagione Sportiva 2026/2027 non siano in possesso della *filiera* nei Campionati Giovanili.

Per *filiera* si intende la partecipazione ai Campionati/ Tornei organizzati dallo scrivente Comitato Regionale e Delegazioni Provinciali nelle Categorie Allievi Under 17 o Under 16, Giovanissimi Under 15 o Under 14, Esordienti oppure Pulcini.

Segreteria

TESSERAMENTO – CIRCOLARE S.G.S.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, di cui fa parte integrante, trasmettiamo la Circolare Esplicativa Tesseramento S.G.S. e la Guida alla scelta dell'eccezione per la Stagione Sportiva 2026/2027.

ATTIVITÀ FEMMINILE GIOVANILE

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

Si allegano al presente CU i regolamenti relativi alle attività femminili giovanili previste per la stagione 2026/2027 pubblicati sui Comunicati Ufficiali del SGS Nazionale.

Si ricorda inoltre che le iscrizioni ai campionati U15 e U17 devono essere effettuate **entro il 31 Agosto 2026**, secondo le modalità indicate sui regolamenti stessi.

RADUNI E PROVINI PER GIOVANI CALCIATORI

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

In ottemperanza al CU SGS n.1 per la s.s. 2026/27 ([QUI](#)), si specifica quanto segue:

Raduni selettivi

Le Società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono organizzare, previa autorizzazione, raduni selettivi per giovani calciatori di età non inferiore ai 12 anni compiuti nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero fino ai nati nel 2014 e non per i nati nel 2015) e non superiore al limite massimo previsto per la categoria "Allievi".

Vengono considerati "Raduni di selezione" le attività organizzate dalle società (in proprio o in collaborazione con altri club affiliati alla FIGC) durante le quali vengono coinvolti in gruppo giovani calciatori tesserati per altre società. Possono partecipare a tali raduni solo i calciatori tesserati per società operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo, seppur di diversa regione.

Per le categorie "Esordienti" e "Pulcini", non è consentito dar luogo a selezioni precoci.

Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano organizzare Raduni di selezione, **entro e non oltre il 30 Novembre 2026** sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione tramite PEC al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC all'indirizzo sgs.attivitadibase@pec.figc.it che provvederà a concedere la relativa autorizzazione.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

- le Società richiedenti l'autorizzazione devono aver implementato il Programma di TUTELA DEI MINORI promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC con l'attuazione delle policy, dei codici di condotta e di tutti gli strumenti raccomandati per adempiere ai criteri previsti. Il Programma prevede anche la Formazione specifica dello

Staff della Società e di uno specifico Delegato alla Tutela dei Minori secondo le indicazioni contenute sul sito internet dedicato www.figc-tutelaminori.it.

- possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come "Club Giovanile di 2° Livello";
- presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il giovane;
- situazione disciplinare adeguata relativamente a tecnici e dirigenti della società.

Il raduno di selezione deve essere organizzato in modo che i giovani calciatori coinvolti lo vivano in modo "positivo", senza eccessivi stress, mettendo in condizione i giovani di esprimere le proprie qualità.

Per l'organizzazione dei raduni selettivi la Società interessata deve richiedere preventiva autorizzazione al Comitato Regionale competente per territorio tenendo conto delle seguenti limitazioni riferite ai raduni fuori della propria regione di appartenenza (in collaborazione con altra società):

- per le società professionistiche MASSIMO 1 RADUNO PER PROVINCIA
- per le società dilettantistiche MASSIMO 4 RADUNI PER STAGIONE SPORTIVA

La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale territorialmente competente almeno 15 giorni prima del giorno di effettuazione del raduno, con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile, e deve specificare:

- a) se il raduno è organizzato "in proprio" dalla Società richiedente o per conto od in collaborazione con un'altra consorella (in quest'ultima ipotesi vanno acquisite agli atti del Comitato anche le attestazioni della Società cointeressata);
- b) i nominativi del Dirigente e del Tecnico responsabili dell'organizzazione del raduno per conto della Società richiedente (ed eventualmente di quelli delle Società co interessate) opportunamente tesserati per le rispettive società;
- c) categorie e classi d'età interessate, indicando per ciascuna l'elenco nominativo dei partecipanti e trasmetterlo ai Comitati Regionali di riferimento **entro i 10 giorni lavorativi precedenti al raduno**;
- d) sede del raduno, con indicazione dell'impianto di gioco omologato, che dovrà essere coincidente con la sede della società richiedente;
- e) la data e l'orario del raduno che dovrà tener conto degli obblighi scolastici dei ragazzi;
- f) modalità di svolgimento del raduno e modalità di selezione previste (p.e. svolgimento di una gara della durata di 2 tempi di 35' ciascuno);
- g) il nominativo del medico presente durante il raduno
- h) il nominativo del Delegato alla Tutela e al Benessere dei Minori incaricato per l'evento.
- i) i Comitati Regionali territorialmente competenti debbono comunicare almeno 10 giorni lavorativi prima della data di effettuazione del raduno, al Settore Giovanile e Scolastico (all'indirizzo mail sgs.attivitadibase@figc.it), tutte le notizie e la documentazione ad esso relative.

In occasione di tali raduni, ad ogni giovane calciatore deve essere garantita la partecipazione per un tempo di gioco adeguato (p.e. almeno metà gara ufficiale) e pertanto la partecipazione dovrà essere limitata ad un numero di giocatori e di categorie adeguato alla durata del raduno stesso.

Ai raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per Società della FIGC operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno, seppur di diversa regione, muniti del necessario "nulla osta" rilasciato dalla società di appartenenza.

È assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate, le quali, pertanto, non possono aver accesso né agli spogliatoi né al recinto di gioco.

I Comitati Regionali territorialmente competenti devono rilasciare le prescritte autorizzazioni, d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, soltanto dopo aver accertato l'espletamento di tutte le formalità da parte delle Società richiedenti e devono esercitare, comunque, una azione di controllo del rispetto della normativa suddetta, disponendo, se necessario, nei confronti di eventuali trasgressori, il relativo deferimento ai competenti organi disciplinari.

Al fine di favorire la corretta richiesta dell'autorizzazione preventiva, è obbligatorio utilizzare il fac simile (Allegato n°11 del CU SGS n.1) scaricabile dal seguente link: clicca [QUI](#).

Provini presso le società (giovani calciatori sottoposti a prova)

Vengono considerati "Provini", le modalità con cui una società, convoca un giocatore di altra società presso la propria struttura per "sottoporlo a prova", prevedendo l'inserimento in un proprio gruppo-squadra.

Al fine di favorire la corretta richiesta dell'autorizzazione preventiva, è obbligatorio utilizzare il fac simile (Allegato n°11 del CU SGS n.1) scaricabile dal seguente link: clicca [QUI](#).

Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano sottoporre a prova giovani calciatori di età inferiore agli anni 16, sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, all'indirizzo sgs.attivitadibase@pec.figc.it, che provvederà a concedere la relativa autorizzazione tenendo in considerazione le seguenti necessarie condizioni:

1. società possono sottoporre a prova un giovane calciatore di età compresa tra i 12 anni anagraficamente compiuti nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (non per i nati nel 2015) ed i 16 anni, previo rilascio di regolare "nulla osta" da parte della società di appartenenza e che il giovane calciatore sia residente nella medesima regione o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione;

2. soltanto alle società che dimostrano di essere in possesso dei sotto indicati requisiti può essere concessa la possibilità di sottoporre a "prova" giovani calciatori di età compresa tra i 10 anni compiuti ed i 12 anni residenti nella medesima regione, o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione, e/o giovani calciatori di età compresa tra i 12 e i 16 anni provenienti da altra regione.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

- le Società richiedenti l'autorizzazione devono aver implementato il Programma di TUTELA DEI MINORI promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC con l'attuazione delle policy, dei codici di condotta e di tutti gli strumenti raccomandati per adempiere ai criteri previsti. Il Programma prevede anche la Formazione specifica dello Staff della Società e di uno specifico Delegato alla Tutela dei Minori secondo le indicazioni contenute sul sito internet dedicato www.figc-tutelaminori.it.
- possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come "Club di 2° Livello";
- presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il bambino;
- situazione disciplinare adeguata relativamente a tecnici e dirigenti della società;
- presenza di un esperto di aspetti socio-relazionali, ai fini di una più compiuta valutazione sull'inserimento del bambino nel gruppo-squadra ed a testimonianza del clima educativo che comunque dovrà caratterizzare il contesto in cui ci si trova (es. Psicologo dello Sport),
- presenza del Delegato alla Tutela e al Benessere dei Minori, o di un Referente incaricato per l'evento specifico.

NOTA PROGRAMMATICA: A partire dalla sportiva 2027/2028, per essere autorizzati a sottoporre a prova giovani calciatori e/o calciatrici la Società richiedente deve essere in possesso dei requisiti minimi previsti per il Riconoscimento come "Club di 3° Livello".

Le società devono attenersi alla seguente procedura:

- Le società che intendono "sottoporre a prova" un giocatore, chiedono autorizzazione preventiva (all'inizio della Stagione Sportiva e comunque **entro e non oltre il 30 novembre 2026**) in base ai requisiti sopraindicati, al Settore Giovanile e Scolastico (e per conoscenza al Comitato Regionale LND e al Coordinatore Federale Regionale SGS di appartenenza), con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile;
- il Settore Giovanile e Scolastico, autorizza la società richiedente tramite la pubblicazione entro il 15 Dicembre di un comunicato ufficiale nazionale, che potrà essere aggiornato nel corso dell'anno;
- deve inviare comunicazione informativa solo ed esclusivamente al Settore Giovanile e Scolastico all'indirizzo mail sgs.attivitadibase@figc.it trasmettendo il **MODULO in formato Excel (Allegato 12 - QUI)** al presente comunicato entro 24h precedenti dallo svolgimento della "prova" senza necessità di ricevere ulteriore autorizzazione, indicando tutte le informazioni necessarie relative alla prova (dati anagrafici; società e regione di appartenenza; sede, data ed orario della prova; squadra e staff qualificato coinvolti);
- alla fine di ogni mese, le società devono inviare al Settore Giovanile e Scolastico un report dei calciatori che hanno "sottoposto a prova", suddivisi per fascia d'età e gruppo-squadra

Le società autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori in età compresa tra i 10 e i 12 anni, possono utilizzare i giovani anche in occasione di gare amichevoli e/o Tornei Nazionali o Internazionali della categoria Esordienti nel numero massimo di tre calciatori; ovviamente, per poter usufruire di tale opportunità, la società deve aver ottenuto la necessaria autorizzazione all'inizio della stagione sportiva e rispettare le procedure sopra indicate.

Le società già autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori nella stagione sportiva 2025/2026 mantengono l'autorizzazione a sottoporre a prova i giovani calciatori anche nella corrente stagione sportiva, purché rinnovino la loro richiesta entro e non oltre il 30 Settembre 2026, con le informazioni necessarie di cui sopra.

Le società autorizzate per la s.s. 2025/26 erano le seguenti (CU SGS n. 50 del 12/1/2026 – clicca [QUI](#)):

CJARLINS MUZANE SSDARL
DONATELLO CALCIO SSD SRL
NUOVO PORDENONE 2024 FC
ASD POLISPORTIVA TAMAI
ASD UDINESE CALCIO SPA

Qualora non fosse effettuato il rinnovo entro il 30 Settembre tutti i provini e raduni effettuati dal 1° Luglio della corrente stagione sportiva saranno ritenuti non autorizzati.

Al fine di favorire la corretta richiesta dell'autorizzazione preventiva, è obbligatorio utilizzare il fac simile (Allegato n°11 del CU SGS n.1) scaricabile dal seguente link: clicca [QUI](#).

Provini presso le Società (Art.19ter FIFA - Regulations on the Status and Transfer of Players) (giovani calciatori/calciatrici tesserati/e per Società di una Federazione Estera sottoposti/e a prova).

Le società preventivamente autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori/calciatrici potranno inoltre sottoporre a prova calciatori e calciatrici tesserati/e nel rispetto della normativa FIFA (Regulations on the Status and Transfer of Players, art. 19ter) e delle disposizioni contenute nell'art. 40 bis delle N.O.I.F. Il club e il giocatore invitato devono concordare le condizioni del periodo di prova (ad es. pagamento di alloggio, viaggi, pasti e spese giornaliere) tramite il modulo FIFA Trial Form prima dell'inizio della prova. Un modulo FIFA Trial Form completo e debitamente firmato deve essere caricato nel sistema FIFA TMS dal Club al più tardi dieci giorni prima dell'inizio della prova.

Condizioni specifiche per i minorenni in prova tesserati per società affiliate a Federazioni Estere

1. Oltre alle condizioni generali previste all'interno del "Regulations on the Status and Transfer of Players", un minorenne può sostenere un periodo di prova con un club solo se:

- la data di inizio della prova cade nella stagione del:
 - o 16° compleanno del minorenne;
 - o 15° compleanno, se sia il domicilio del minorenne sia quello del club sono situati in Europa;
- il club ottiene il consenso scritto esplicito dei genitori del/della minorenne;
- il club designa un proprio dipendente come referente per il/la minorenne;
- il club garantisce al/alla minorenne condizioni ottimali di alloggio e standard di vita adeguati, nonché adeguata copertura delle spese;
- per i/le minorenni dilettanti di età inferiore ai 16 anni, il club attuale del/della giocatore/giocatrice viene informato della prova e riceve il modulo FIFA Trial Form completo e firmato.

2. Un/una minorenne può partecipare al massimo a due periodi di prova per anno solare, ciascuno soggetto alla durata massima prevista dall'articolo 19ter, paragrafo 4 del FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players.

Si ricorda, a tal proposito, che calciatori/calciatrici in prova provenienti da Federazioni Estere non possono partecipare né a Gare Amichevoli, né a Tornei organizzati da Società.

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
3° Memorial Edo Mascarin	Allievi U16	Provinciale	27/08/26	05/09/26	Azzanese 1921
2° Memorial Giuseppe Moretti	Giovanissimi U15	Regionale	29/08/26	11/09/26	Bisiaca Romana

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Consiglio Direttivo

ISCRIZIONE AI TORNEI ESORDIENTI, PULCINI, PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI – STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Il Consiglio Direttivo ha stabilito i sottoindicati termini di iscrizione ai Tornei Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici – Stagione Sportiva 2026/2027 per le Delegazioni Provinciali di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone:

TERMINI ISCRIZIONI

Si comunica alle società che l'iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 16.00 dei termini sotto riportati:

TORNEI 2026/2027	INIZIO ISCRIZIONI	TERMINE ORDINATORIO CHIUSURA ISCRIZIONI	TERMINE PERENTORIO REGOLARIZZAZIONI
ESORDIENTI	Lunedì 24 Agosto 2026	Giovedì 10 Settembre 2026	Giovedì 17 Settembre 2026
PULCINI	Lunedì 24 Agosto 2026	Giovedì 10 Settembre 2026	Giovedì 17 Settembre 2026
PICCOLI AMICI	Lunedì 24 Agosto 2026	Giovedì 10 Settembre 2026	Giovedì 17 Settembre 2026
PRIMI CALCI	Lunedì 24 Agosto 2026	Giovedì 10 Settembre 2026	Giovedì 17 Settembre 2026

Segreteria

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
Trofeo Faccini Hi Tech	Pulcini misti	Internazionale	13/09/26	//	Polisportiva Tamai
FVG Live Cup 2026	Esordienti 1° anno	Internazionale	18/09/26	20/09/26	Donatello Calcio

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

RISULTATI GARE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente e relatore
avv. Daniela Iuri, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 22.07.2026, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/a (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti, la seguente decisione:

Deferimento TFT-SD 09/2025-2026 del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. STEFANUCCI Gianluca e della società SS San Giovanni ASD

Il deferimento. La Procura Federale, con atto ritualmente notificato agli interessati, a conclusione delle indagini sollecitate dalla Corte Sportiva d'Appello all'esito della definizione del procedimento CS-19/2025-2026 (in C.U. n. 71 del 10.02.2026 del Comitato Regionale FVG), ha inteso deferire dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia:

1) il sig. Gianluca STEFANUCCI per rispondere della violazione dell'art. 4, co. 1, e dell'art. 28, co. 1, CGS "per avere lo stesso, in data 29.11.2025, al termine della gara S.S. San Giovanni A.S.D. – C.S.D. Zarja A.S.D. valevole per il girone A del campionato Under 19 Juniores Provinciali, proferito all'indirizzo del calciatore avversario sig. A.R. la seguente testuale espressione: "[omissis]"; nonché ancora per avere lo stesso rivolto ai sostenitori della squadra ospite espressioni del seguente testuale tenore, muovendo al contempo le mani in un gesto esplicito teso a simulare un atto sessuale orale: "[omissis]";

2) la società S.S. San Giovanni A.S.D. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, co. 2, CGS "per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal calciatore sig. Gianluca STEFANUCCI, così come descritti nel precedente capo di incolpazione".

La convocazione, il dibattimento e le conclusioni. Il Presidente del Tribunale Federale Territoriale – Sezione Disciplinare, ricevuti gli atti, ha tempestivamente notificato agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissando all'uopo l'udienza del 22.07.2026. Né il sig. STEFANUCCI, né la società S.S. San Giovanni A.S.D. hanno inteso depositare memorie difensive. All'udienza del 22.07.2026, all'ora fissata per la convocazione, sono risultati presenti: il dott. Luca Ricatto ed il dott. Claudio Cerroni (quest'ultimo in collegamento da remoto) quali rappresentanti della Procura Federale; il sig. STEFANUCCI personalmente ed il sig. Spartaco VENTURA, presidente della società S.S. San Giovanni A.S.D.

Preso atto della indisponibilità di addivenire alla definizione del procedimento ai sensi dell'art. 127 CGS è stato quindi aperto il dibattimento. La discussione è stata condotta nel più ampio rispetto del principio del contraddittorio. La Procura Federale ha inteso richiamarsi, sostanzialmente, alle argomentazioni svolte in sede di deferimento. Il sig. VENTURA, intervenuto nella discussione, ha rilevato l'eccessività delle contestazioni (non essendosi trattato di una partita accesa ed avendo, comunque, il pubblico ospite precedentemente offeso i calciatori della squadra di casa) ed il fatto che, in sede di indagini, è stata ascoltata una parte soltanto. Il sig. STEFANUCCI, da parte sua, ha rimarcato come la contestazione si basi unicamente sulle dichiarazioni di tesserati di una parte soltanto, richiamandosi, per il resto, alle dichiarazioni rilasciate, al tempo, in sede di indagine.

All'esito della discussione, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:

la Procura Federale, in accoglimento del deferimento, ha richiesto, per il sig. STEFANUCCI, 14 giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali; per la società S.S. San Giovanni A.S.D. la sanzione di Euro 1.500,00 di ammenda.

Il sig. STEFANUCCI e la società S.S. San Giovanni A.S.D. hanno richiesto il proscioglimento dagli addebiti rispettivamente ascritti.

La motivazione. E' principio consolidato nell'ordinamento settoriale sportivo quello secondo cui *"il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio, nel senso che è necessario e sufficiente acquisire – sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti – una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito"* (CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022). Tale principio, ampiamente condiviso (ed applicato) dal Tribunale Federale Territoriale, necessita tuttavia, al di là del richiamo definitorio, di una adeguata specificazione in ordine alle sue concrete ricadute applicative.

Ed invero, il principio probatorio del "più probabile che non" deve essere declinato, operativamente, in una duplice attività di analisi, costituita: (i) da una prima valutazione di natura selettiva (finalizzata ad eliminare, dal novero delle ipotesi possibili, quelle meno probabili) e (ii) da un successivo vaglio, tra le ipotesi più probabili, di quella che tra esse – secondo un ragionamento di tipo inferenziale – abbia ricevuto il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente.

In un siffatto contesto, attesa l'impredicabilità di una aritmetica dei valori probatori, si rende necessario valutare, nel caso di deposizioni dai contenuti contrapposti, tanto la credibilità soggettiva dei dichiaranti (i.e.: l'attendibilità delle deposizioni), quanto l'oggettiva verosimiglianza del loro racconto, dovendosi considerare, ove sussistenti, anche altri indici esterni e/o indiretti che, al riguardo, possano assumere rilevanza. Il tutto nell'ottica di una valutazione complessiva (e non già parziale) del quadro probatorio disponibile.

Un tanto premesso, si rileva che, nel caso di specie, la Procura Federale ha inteso deferire il sig. STEFANUCCI (e, per conseguente responsabilità oggettiva, la società S.S. San Giovanni A.S.D.) in relazione a **due episodi** occorsi in occasione della medesima gara, ossia: l'aver apostrofato un calciatore avversario con un'espressione dai contenuti discriminatori e l'aver indirizzato, al pubblico presente sugli spalti, un gesto becero e volgare, accompagnato da altre espressioni discriminatorie ed insultanti.

Quanto al primo episodio, la Procura Federale, in sede di deferimento e, parimenti, in sede di dibattimento, ha evidenziato come la sottesa ricostruzione fattuale trovi conferma nelle dichiarazioni rese dal calciatore avversario (A.R.) cui l'espressione discriminatoria sarebbe stata indirizzata, nonché – con piena congruenza – nelle dichiarazioni rese dal sig. SUSSAN e dal sig. ZOBEC (rispettivamente dirigente ed allenatore della società C.S.D. Zarja A.S.D.). In sede di indagine, la Procura federale ha assunto anche la testimonianza del sig. POSSEGA (calciatore tesserato per la società C.S.D. Zarja A.S.D.), il quale ha riferito sull'episodio in disamina.

Per quanto emerge dalle dichiarazioni rilasciate dalle persone sentite, il sig. STEFANUCCI avrebbe "ripetuto più volte" (cfr. dichiarazione POSSEGA), "gridando" (cfr. dichiarazione ZOBEC), l'espressione discriminatoria nei confronti del calciatore avversario A.R., a distanza di uno o massimo due metri dal Direttore di gara (cfr. dichiarazioni, tutte concordi sul punto, dei sig.ri SUSSAN, ZOBEC e POSSEGA). E' da rilevarsi, al riguardo, che il Direttore di gara stava certamente valutando con attenzione quanto andava accadendo in quel frangente, posto che egli ha assunto provvedimenti nei confronti del calciatore A.R. della società C.S.D. Zarja A.S.D. (già oggetto di valutazione da parte della Corte Sportiva d'Appello Territoriale; cfr. CS-19/2025-2026), riportando precisamente a referto la condotta tenuta, nell'occasione, dallo stesso A.R.

Nella valutazione del materiale probatorio disponibile, il Tribunale Federale Territoriale non può esimersi dall'evidenziare, preliminarmente, che l'attività d'indagine svolta con riferimento all'episodio in disamina pare in qualche misura incompleta, non essendo stato sentito, ad esempio, nessun tesserato della società SS San Giovanni A.S.D. (al di là dello stesso sig. STEFANUCCI), benché – come emerso nel procedimento definito dalla

Corte Sportiva d'Appello Territoriale (sopra richiamato) – risultassero presenti, al momento dei fatti, diversi calciatori della predetta società. Né il Tribunale Federale Territoriale può sostituirsi alla Procura Federale nella individuazione delle fonti di prova, posto che, come è stato osservato, è l'organo procedente a dover indicare, nell'atto di deferimento, i fatti accaduti, le norme violate e le fonti di prova relative (cfr. art. 125 CGS) “considerata anche la peculiare posizione della Procura Federale, organo inquirente e requirente, e, come tale, soggetto tecnico tenuto alla conoscenza esatta delle norme da proporre all'attenzione del decidente” (CFA, 0071/CFA/2021-2022).

Ciò posto, è da intendersi che le versioni dei fatti rese dal calciatore A.R. e dal sig. STEFANUCCI, opposte tra loro, debbano trovare reciproca elisione, in ragione dei potenziali interessi che le sorreggono. In particolare, è da rilevarsi come il calciatore A.R., nel sopra richiamato procedimento, abbia negato veridicità a delle circostanze di fatto compiutamente riportate a referto dal Direttore di gara, rendendo conseguentemente dubbia la propria attendibilità. Con riferimento alle dichiarazioni rese dal sig. SUSSAN e dal sig. ZOBEC, si rileva che gli stessi (confermando quanto per l'innanzi dichiarato) hanno negato – tutte e nuovamente – le circostanze di fatto su cui si è fondata la decisione assunta dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale nei confronti del calciatore A.R., basata sulle chiare evidenze del referto arbitrale. La negazione di tali circostanze, in un momento in cui non sussisteva più alcun interesse alla discolta, non depone, evidentemente, per la piena credibilità delle persone che hanno reso le relative dichiarazioni. Si rileva, per inciso, che il giudizio sulla attendibilità delle deposizioni in commento sarebbe stato ben diverso ove le persone sentite (*recte*: nuovamente sentite dopo la definizione del procedimento a carico del calciatore A.R.) avessero ammesso quanto pacificamente emerso in quell'ambito. Ma così non è stato.

In un siffatto contesto, rimane dirimente, a parere del Tribunale Federale Territoriale, quanto *non* rilevato dal Direttore di gara, “convitato di pietra” nella fase di indagine. Ed invero, dovendosi avere riguardo – nella valutazione delle dichiarazioni delle persone sentite (della cui dubbia attendibilità già si è detto) – anche agli indici esterni e/o indiretti che possano assumere rilevanza, ci si chiede come possa essere possibile che lo stesso Direttore di gara, posizionato alla distanza di un metro o massimo due dalle persone coinvolte, non abbia potuto sentire il sig. STEFANUCCI gridare più volte (così è stato detto) l'espressione discriminatoria all'indirizzo del calciatore A.R., in un momento in cui egli stava valutando compiutamente quanto andava accadendo, tanto da assumere un provvedimento disciplinare nei confronti del solo A.R. e da riportare nel dettaglio, a supplemento di referto, la condotta di quest'ultimo, senza nulla dire con riguardo alla condotta tenuta dal sig. STEFANUCCI.

Se considerata alla luce di quanto sopra riportato, l'ipotesi fattuale che sorregge l'atto di deferimento non pare raggiungere quel livello di probabilità richiesto dall'ordinamento sportivo per dare dimostrata la commissione dell'illecito. Ciò anche per il fatto che detta ipotesi, ove confrontata con l'ipotesi antagonista (quella del non detto, suffragata, nel caso di specie, dalla condotta tenuta dal Direttore di gara), pare del tutto recessiva o, comunque, non certo prevalente. Non si può ritenere provato, quindi, il fatto che sorregge il primo episodio su cui il deferimento si fonda, dovendosi ribadire, comunque, che la gravità della sanzione ad esso correlata avrebbe imposto una attività di indagine certamente più estesa e completa.

Quanto al secondo episodio, la Procura Federale, in sede di deferimento, si richiama alle dichiarazioni rese dal calciatore A.R. (il quale riferisce di espressioni discriminatorie rivolte dal sig. STEFANUCCI agli spettatori presenti in tribuna, e di gesti sessisti ad essi indirizzati) e dal calciatore POSSEGA (il quale attribuisce al sig. STEFANUCCI solo i predetti gesti). I sig.ri SUSSAN e ZOBEC nulla sono in grado di riferire direttamente al riguardo, avendo dichiarato – il primo – di aver avuto notizia dell'episodio dalla moglie, presente sugli spalti, ed il secondo di non aver udito o visto nulla.

Quanto alla attendibilità del calciatore A.R. già si è detto. Lo stesso, per altro, in sede di udienza dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello nel corso del procedimento che lo ha interessato (documento agli atti) ha dichiarato che il calciatore STEFANUCCI aveva rivolto dei “gesti volgari a tutta la tribuna” e non già delle espressioni discriminatorie. La stessa versione è presente anche nell'atto di reclamo avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo nei confronti dello stesso calciatore A.R. all'esito della gara (documento agli atti), ove le “gravi offese lesive della minoranza linguistica” sono ricondotte, genericamente, ai “giocatori avversari”. Anche il sig. POSSEGA conferma tale ricostruzione, attribuendo al sig. STEFANUCCI il solo compimento di gesti volgari, ma non le espressioni discriminatorie (rimanendo queste attribuite, genericamente, ad un “gruppo di calciatori avversari” non meglio identificati).

Agli atti è stata acquisita anche una dichiarazione scritta (e sottoscritta da circa quaranta persone) proveniente, per quanto in essa è dato leggere, da “famiglie, sostenitori donne e uomini nonché simpatizzanti dei giocatori Zarja under 19”, indirizzata al presidente della società C.S.D. Zarja A.S.D. a mezzo della quale si dà atto che, al termine della gara, il sig. STEFANUCCI (individuato come “portiere titolare n. 1 del San Giovanni”) si sarebbe reso protagonista di un gesto oltraggioso rivolto ai sostenitori della squadra avversaria e che, in questo contesto, “taluni giocatori del San Giovanni” avrebbero offeso il pubblico ospite con frasi ingiuriose ed espressioni discriminatorie per ragioni di etnia. In genere, quindi, non vi è prova del fatto che il sig. STEFANUCCI abbia rivolto al pubblico presente sugli spalti delle espressioni discriminatorie, posto che – in disparte l'estemporanea dichiarazione di A.R. – tali espressioni risulterebbero attribuibili, a tutto voler concedere, a dei calciatori della società S.S. San Giovanni A.S.D. non precisamente identificabili.

Per contro, quanto al gesto indirizzato al pubblico della formazione avversaria, avuto riguardo alle dichiarazioni rese dal calciatore POSSEGA e volendosi attribuire una qualche rilevanza ad una dichiarazione comunque sottoscritta da circa quaranta persone (i cui cognomi sono riconducibili, in parte, ai calciatori della società C.S.D. Zarja A.S.D.) è da intendersi provata, secondo il richiamato criterio del "più probabile che non", la condotta ascritta al sig. STEFANUCCI. Quest'ultimo, per altro, ha dichiarato di essersi effettivamente recato, al termine della gara, in prossimità della rete metallica che divide il campo di gioco dalla tribuna (seppure, a dire del sig. STEFANUCCI, solo per salutare i propri genitori) e l'episodio pare del tutto in linea con la temperie di fine gara, particolarmente tesa e connotata da accesi scambi verbali tra i componenti delle due squadre. Per inciso, si rileva che l'atteggiamento tenuto in udienza dal sig. STEFANUCCI – il quale si è limitato a richiamare quanto al tempo dichiarato agli organi inquirenti (i.e.: una mera ed asettica negazione dei fatti) senza contribuire a far chiarezza, come pure avrebbe potuto, rispetto a ciò che si assume accaduto – non ha certo giovato alla definizione della sua posizione.

Per essere stato rivolto, indistintamente, alle persone presenti tra il pubblico, non pare potersi attribuire al gesto in parola una natura discriminatoria, non essendo possibile individuare quell'intento limitativo della dignità e della libertà personale che connota – con riferimento ad uno o più specifici destinatari – la condotta sanzionata dall'art. 28, co. 1, CGS. Rimane il fatto che detto gesto, becero e volgare, rimane ugualmente sanzionabile ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS, risultando del tutto contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità che devono connotare ogni rapporto (anche quello con il pubblico) comunque riferibile all'attività sportiva.

In relazione a quanto emerso, pare congrua la sanzione, da irrogarsi in capo al sig. STEFANUCCI, di 4 (quattro) giornate di squalifica, posta, comunque, la gravità del gesto e la reazione scatenata.

Il comportamento posto in essere dal sig. STEFANUCCI è atto ad involgere, in tutta conseguenza, la responsabilità oggettiva della società S.S. San Giovanni A.S.D. ai sensi dell'art. 6, co. 2, CGS. Avuto riguardo alle condotte, disciplinarmente rilevanti, poste in essere dal sig. STEFANUCCI, il Tribunale Federale Territoriale ritiene congruo irrogare, alla predetta società, la sanzione dell'ammenda di Euro 400,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD:

- quanto al sig. STEFANUCCI Gianluca, ritenuta la parziale fondatezza del deferimento, gli irroga la sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica, da scontare nel campionato di competenza;
- quanto alla società SS San Giovanni ASD, le irroga la sanzione della ammenda di euro 400,00.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2, CGS, pubblichi senza indugio la decisione e, ai sensi dell'art. 51, co. 4, CGS la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.

ERRATA CORRIGE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

U

Pubblicato in Palmanova ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 30.07.2026.

**Il Segretario
(Silvia Romanin)**

**Il Presidente
(Ermes Canciani)**